



NORME E TRIBUTI

Il Sole **24 ORE**

**DOMANI
SUL SOLE-24ORE**

Giustizia. Il bilancio dopo otto anni di attività delle sezioni stralcio

Inchiesta. Dopo le liberalizzazioni è corsa ai farmaci da banco

L'Esperto Risponde. Al debutto la nuova rubrica sul Fisco telematico



Principi contabili. Guida con sei euro in più

www.ilsole24ore.com/norme

Domenica 19 Novembre 2006

Il Fisco alla cassa. Surplus di adempimenti per chi si è uniformato ai dati di Gerico in ottobre

Studi, acconto con ricalcolo

Necessario rideterminare il debito per effetto dell'adeguamento

**ACCONTI
2006**

4

Tonino Morina

I contribuenti di Unico 2006 che hanno eseguito l'adeguamento agli studi di settore entro il 31 ottobre, dovranno fare nuovi calcoli per determina-

VERSAMENTI E SANZIONI

Il pagamento dell'anticipo si effettua sempre al 30 novembre senza penalità anche per chi si è allineato il mese scorso

re la seconda parte degli acconti in scadenza al 30 novembre prossimo.

L'adeguamento

I contribuenti soggetti agli studi e con dichiarazione da presentare il 31 ottobre, se hanno fatto l'adeguamento agli studi di settore entro la stessa data, non hanno pagato la maggiorazione dello 0,40%, come invece ha fatto chi si è adeguato dal 21 giugno al 20 luglio. Infatti, il tardivo adeguamento — consentito dall'articolo 37, comma 3 del Dl 223/06,

convertito dalla legge 248/06 — ha favorito chi si è adeguato entro ottobre. Avendo versato nei termini (entro il 20 giugno o dal 21 giugno al 20 luglio) le imposte ordinarie, pagato un saldo minore per il 2005 e versate le maggiori somme per adeguamento entro ottobre, il contribuente ha anche determinato la prima rata d'acconto per il 2006 con importo inferiore rispetto a chi si è adeguato entro il 20 giugno o dal 21 giugno al 20 luglio.

La maggiorazione del 3%

I contribuenti che adeguano le entrate contabilizzate, se inferiori al ricavo puntuale di riferimento o al compenso puntuale di riferimento che risulta dagli studi, devono versare una maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi (o i compensi) derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta: — se la predetta differenza è inferiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili; — con studi approvati per la prima volta; — al primo anno di applicazione dello studio revisionato.

Il 3% si calcola sull'intero ammontare dello scostamento, se

è superiore al suddetto limite del 10% (che quindi non costituisce una franchigia). È escluso il pagamento a rate.

I ravvedimenti

Per le maggiori imposte derivate dall'adeguamento agli studi eseguito entro ottobre, si fa presente che:

— le maggiori imposte a saldo 2005, conseguenti all'adeguamento eseguito entro ottobre, rispetto a quelle già versate entro il 20 giugno scorso o dal 21 giugno al 20 luglio, dovevano essere versate con i codici tributo istituiti con le risoluzioni 104/E del 19 settembre e 108/E del 28 settembre scorso; — nel caso di mancato versamento delle differenze di imposte entro il 31 ottobre, è però possibile fare il ravvedimento entro i 30 giorni, cioè entro il 30 novembre, pagando le imposte, più gli interessi del 2,5% annuo dal 1° novembre fino al giorno di pagamento (usando i codici tributo istituiti con le risoluzioni 104/E e 108/E), oltre alle sanzioni del 3,75 per cento.

L'acconto di novembre

Per quanto riguarda le eventuali differenze di acconto, conseguenti all'adeguamento agli studi eseguito entro ottobre, si po-

tranno versare entro il 30 novembre gli acconti dovuti, senza sanzioni, al netto di quanto già versato entro il 20 giugno, o dal 21 giugno al 20 luglio. Ad esempio, un contribuente che ha versato come prima rata d'acconto Irpef 4mila euro, cioè il 40% dell'acconto calcolato sul debito d'imposta "storico" di riferimento del 2005, per versare la seconda rata di acconto a novembre deve calcolare l'importo tenendo conto del debito storico di riferimento totale, al lordo della maggiore imposta versata entro il 31 ottobre (o il 30 novembre, se ha eseguito il ravvedimento breve). Nel caso in cui il suo debito storico di riferimento del 2005 (se il contribuente fa i suoi calcoli sul debito storico), sia di 20mila euro, dovrà calcolare il 99% dell'acconto dovuto, pari a 19.800 euro. Considerato che ha versato come prima rata 4mila euro, basterà versare la differenza di 15.800 euro entro il 30 novembre, senza alcuna sanzione e senza interessi, per essere in regola con il pagamento dell'acconto dovuto per il 2007. In ogni caso sarebbero necessari chiarimenti dell'Agenzia.

Quarta puntata

Le precedenti sono uscite martedì 14, venerdì 17 e sabato 18 novembre

è raddoppiato a 20mila euro. Per evitare che il sistema di controllo dell'agenzia delle Entrate vada in tilt, e, per esempio, applichi la sanzione sulla maggiore differenza della prima rata versata in ritardo, sarebbe, perciò, opportuno che venissero istituiti nuovi codici tributo per separare la parte dell'acconto dovuta sul debito storico prima dell'adeguamento, da quella versata sul debito storico post adeguamento. In questo modo, il contribuente dell'esempio eseguirà l'acconto di novembre, versando 6mila euro con i normali codici tributo previsti per l'acconto e la differenza di 14mila euro, con i nuovi codici che dovrebbero essere appositamente istituiti. In ogni caso, sono indispensabili chiarimenti dell'agenzia delle Entrate.

T. Mor.

I riferimenti

La maggiorazione

■ Per pagare la maggiorazione del 3% si usa:
— il codice tributo 4726 denominato «Persone fisiche, maggiorazione 3% adeguamento studi di settore»;
— oppure il 2118 denominato «Soggetti diversi dalle persone fisiche, maggiorazione 3% adeguamento studi di settore»

Di ultima istituzione

■ Con la risoluzione 104/E del 19 settembre scorso sono stati istituiti i seguenti codici per l'Irpef, l'Ires e l'Irap:
— 4727, «Irpef adeguamento studi di settore»;
— 2119, «Ires adeguamento studi di settore»;
— 3811, «Irap adeguamento studi di settore»

L'adeguamento Iva

■ In caso di adeguamento ai fini Iva, si deve usare il codice tributo 6494

Le addizionali

■ La risoluzione 108/E del 28 settembre ha istituito questi codici per l'addizionale regionale e comunale:
— 3824, per l'addizionale regionale, da indicare in F24, sezione «Regioni»;
— 3842, per l'addizionale comunale, da indicare sul modello F24 nella sezione «Ici ed altri tributi locali»

SU INTERNET



TUTTI I DOCUMENTI

Per gli abbonati a Premium 24 tutte le circolari e le risoluzioni diramate dall'agenzia delle Entrate

<http://premium.ilssole24ore.com>

DIRITTO E IMPRESA

A CURA DI **Osservatorio Ceradi-Luiss**

Per l'azione del socio «visto» del tribunale

di **Sabrina Bruno**

L'8 novembre è stato approvato, dopo otto anni di lavori preparatori e consultazioni, il *Companies Bill*: la più importante riforma inglese del diritto societario, che ha disciplinato, tra l'altro, l'azione derivata.

I precedenti giuridici

Nel 1975 Wallersteiner v Moir ha accolto per la prima volta esplicitamente l'azione del socio, per conto della società, contro gli amministratori autori di un illecito. Secondo la personalità giuridica gli amministratori sono obbligati verso la società, soggetto separato e distinto, che agisce in giudizio per i danni subiti secondo le regole organizzative interne; il singolo socio non ha legittimazione. La deroga rimedia all'ingiustizia che altrimenti accade ogniqualvolta gli amministratori, controllando la società, fanno in modo che non deliberi l'azione. Quel precedente ricostruisce i fondamenti di diritto comune dell'azione derivata: il socio rappresenta la società, il rapporto tra socio e società nell'azione è qualificato *agency*. Il socio attore è l'*agent* e ha diritto a essere rimborsato dalla società (*principal*) per tutte le spese affrontate nel giudizio secondo la regola dell'*agency*. Se l'azione è accolta l'amministratore risarcirà il patrimonio sociale; ma anche in caso di rigetto, le spese spettano alla società che beneficia dell'azione.

L'azione deve essere «ragionevole e prudente», dal punto di vista della società. Mutuando una regola dalle azioni del *trustee* (nelle richieste di rimborso delle spese affrontate per conto del patrimonio del trust), quel precedente affermò che la Corte valuta la «ragionevolezza del caso» in via preliminare. Se la prosecuzione dell'azione non è autorizzata, il socio rischia di sopportarne le spese in proprio. L'intervento della Corte è quindi il prezzo che l'attore paga per usufruire del rimborso delle spese pro-

cessuali dalla società, in ogni caso, vittoria o soccombenza.

La prima disciplina

Le *Civil Procedure Rules* del 1998 disciplinarono l'azione derivata: l'autorizzazione della Corte diventò una delle condizioni di procedibilità anche senza richiesta di rimborso delle spese processuali. La Corte ha piena discrezionalità nell'autorizzazione e vigila sul comportamento dell'attore e sull'intero giudizio. Altre condizioni di procedibilità furono poi stabilite, spesso in maniera contraddittoria, in vari precedenti giurisprudenziali che hanno irrigidito enormemente la disciplina: l'esigenza di non destabilizzare le regole interne della società ha prevalso su quella di promuoverne la gestione più efficiente perseguendo gli illeciti degli amministratori.

Il Companies Bill

Nel recentissimo *Companies Bill* l'azione derivata è ancora "pura", cioè del socio. Questi chiede il permesso per continuare l'azione alla Corte, che può dargli nei termini che reputa opportuni, rifiutarlo oppure aggiornare il procedimento, considerando in particolare: la buona fede del socio; l'importanza del "successo" della società (esplicitato altrove nella legge); la probabilità di autorizzazione o ratifica assembleare di atti od omissioni degli amministratori; la volontà della società di non agire; la possibilità che il socio persegua in proprio l'azione invece che per conto della società.

La Corte continua a giocare un ruolo fondamentale: il singolo socio agisce ma l'ordinamento si cautele contro possibili abusi o eccessi affidandole il delicato compito di scrutinare le azioni derivate, valutandone la meritevolezza discrezionalmente, nel rispetto dei parametri di legge. La Corte decide anche riguardo alle spese processuali.

Dai lavori preparatori è emersa l'esigenza di facilitare l'esercizio delle azioni derivate per bilanciare la rigidità delle Corti; nella discussione parlamenta-

re, tuttavia, ha prevalso la paura di incrementare la litigiosità fino a scoraggiare l'accettazione di cariche amministrative. Le modifiche al testo originario rendono più difficili le azioni derivate: le Corti devono rigettare le azioni non meritevoli sin dalla fase preliminare del giudizio, potendo prendere in considerazione ogni prova rilevante. Il controllo oculato delle Corti mitiga ogni potenziale effetto dirompente delle azioni. A dispetto delle intenzioni, la riforma premia l'esigenza di arginare il rimedio piuttosto che promuoverlo: secondo il diritto comune, esso non incontra ostacoli e implica per principio l'obbligo

IL CASO DEL REGNO UNITO

La nuova disciplina della «Companies Bill» regola anche l'agire contro amministratori autori di illeciti

UN FILTRO TOGATO

Le Corti devono rigettare le iniziative non meritevoli già nella fase preliminare dei giudizi

di rimborso delle spese processuali da parte della società.

Se si considera, poi, che nessuna disposizione attribuisce poteri informativi al socio per accertare fatti o comportamenti illeciti a fondamento delle azioni derivate, ci si rende conto che le preoccupazioni di *overdeterrence* non sono granché fondate. A queste condizioni è estremamente improbabile il ricorso massiccio allo strumento anche nell'ordinamento inglese; come, d'altronde, è improbabile nel nostro paese data la duplice barriera del *quorum* (l'azione può essere esercitata solo dalla minoranza) e delle spese processuali rimborsabili agli attori solo in caso di accoglimento della domanda e comunque a fine giudizio.

Armonizzazione. La richiesta arriva dal Parlamento di Strasburgo

Regole Ue per le successioni

Angelo Busani

Domenico Damascelli

Il 16 novembre il Parlamento europeo ha approvato a larghissima maggioranza la «Risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sulle successioni e testamenti» (relatore Giuseppe Gargani, presidente della Commissione giuridica del Parlamento). Con questo documento — che si inserisce

CERTIFICATO EUROPEO

Per snellire le procedure proposta una «carta» valida in tutti gli Stati con il ripiegato dei dati essenziali

nell'iter legislativo volto all'adozione di un regolamento sul diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte — il Parlamento agisce in base all'articolo 192, comma 2 del Trattato e gioca d'anticipo sulla Commissione: chiedendole di presentare, nel corso del 2007, una proposta legislativa conforme alle raccomandazioni particolareggiate indicate dal Parlamento.

L'armonizzazione del diritto internazionale privato delle successioni — annoverata tra le priorità comunitarie, in ultimo dal Programma dell'Aia del 4 novembre 2004 — si rende necessaria a causa delle divergenze esistenti tra i sistemi internazionale-privatistici degli Stati membri (in particolare tra ordinamenti di *common law* e di *civil law*) che, determinando a carico dei beneficiari di una successione "transnazionale" difficoltà e costi per entrare in possesso dell'eredità, si traducono in ostacoli indiretti alla libertà di circolazione e di stabilimento.

Secondo il Parlamento europeo, il futuro regolamento dovrà coprire tutta la materia, procedendo contestualmente all'armonizzazione delle norme su competenza giurisdizionale, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze e degli atti pubblici stranieri.

Il Parlamento suggerisce di adottare, sia quale titolo di giurisdizione principale che quale criterio di collegamento oggettivo, la residenza abituale del defunto al momento della morte; ciò assicurerà la coincidenza tra *forum* e *ius*, consentendo ai tribunali locali di applicare la propria legge a

tutte le successioni, anche se riguardanti cittadini stranieri, apertesi sul territorio dello Stato. Tuttavia, è fatta salva la possibilità che, con disposizione testamentaria, il *de cuius* scelga quale legge regolatrice della successione la legge nazionale o la legge della residenza abituale al momento della scelta.

In tema di circolazione delle sentenze, il Parlamento ribadisce la regola dell'automatico riconoscimento in tutti gli Stati membri, limitando la necessità dell'*exequatur* al caso in cui la sentenza sia posta a base di un procedimento esecutivo all'estero. Principi analoghi varranno anche per gli atti pubblici il cui valore probatorio, se sancito dalla legge dello Stato di origine, sarà riconosciuto in tutta la Ue. Infine, sia per le sentenze sia per gli atti pubblici destinati alla trascrizione in pubblici registri, il Parlamento introduce un controllo di legittimità semplificato e standardizzato, con l'emissione di un «certificato di conformità» all'ordine pubblico e alle norme imperative locali. Il «Certificato successorio europeo» sarà rilasciato da soggetti abilitati ad attribuirgli pubblica fede, sarà redatto secondo un for-

mulario standard e conterrà tutte le informazioni (legge applicabile alla successione, beneficiari dell'eredità, soggetti incaricati della sua amministrazione e relativi poteri, beni ereditari) necessarie agli eredi per far valere i loro diritti all'estero.

Il vicepresidente della Commissione europea e Commissario alla Giustizia, Franco Frattini, presente alla discussione in aula, ha assicurato che la Commissione darà corso alla richiesta nei termini indicati dal Parlamento europeo.

La Commissione, del resto, sta già approfondendo il tema attraverso un Gruppo di esperti ad hoc costituito nel 2005 e incaricato di studiare le oltre 50 risposte al Libro Verde in materia pubblicato all'inizio del medesimo anno.

Tra le risposte italiane si segnalano quella del ministero della Giustizia, quella della Società italiana degli Studiosi di Diritto civile e quella del notariato italiano, accompagnata da un progetto preliminare di regolamento con le cui soluzioni le raccomandazioni dettate dal Parlamento europeo presentano significative assonanze.

AEROPORTO DI BRINDISI

AVVISO DI GARA
Aeroporti di Puglia S.p.A. ha indetto una procedura ristretta per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto

**ESECUZIONE DELLE OPERE DI SICUREZZA
SEDIME AEROPORTUALE - STRADA PERIMETRALE
E RECINZIONE PRESSO L'AEROPORTO DI BRINDISI.**

Importo a base di gara a corpo compresi oneri per la sicurezza **Euro 3.539.671,75**; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso **Euro 281.066,01**; importo a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza **Euro 3.258.605,74**.

L'importo a base di gara non è imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 punto 6 del DPR 633/72.

DURATA DELL'APPALTO: 150 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.

Termine di presentazione delle domande di partecipazione: **ore 12.00 del 6.12.2006 all'indirizzo Aeroporti di Puglia S.p.A., Viale Enzo Ferrari - 70128 BARI - PALESE.**

Data di pubblicazione del bando sulla GURI n. 268 del **17.11.2006.**

Copia del Bando e dell'Allegato A al bando di gara sono disponibili sul sito Internet **www.aeroportidipuglia.it**.

Il CSA, il Progetto e gli allegati saranno resi disponibili con le modalità indicate nella lettera di invito.

Responsabile del Procedimento e dei lavori: Ing. Nicola Micchetti.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Franchini

AEROPORTO DI BRINDISI

AVVISO DI GARA
Aeroporti di Puglia S.p.A. ha indetto una procedura ristretta per l'affidamento dell'appalto di

**ESECUZIONE DEI LAVORI
DI POTENZIAMENTO LATO AIR SIDE
PRESSO L'AEROPORTO DI BRINDISI.**

Importo a base di gara a corpo compresi oneri per la sicurezza **Euro 17.630.351,89**; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso **Euro 1.409.783,16**; importo a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza **Euro 16.220.568,73**.

L'importo a base di gara non è imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 punto 6 del DPR 633/72.

DURATA DELL'APPALTO: 225 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.

Termine di presentazione delle domande di partecipazione: **ore 12.00 del 6.12.2006 all'indirizzo Aeroporti di Puglia S.p.A., Viale Enzo Ferrari - 70128 BARI - PALESE.**

Data di spedizione del bando sulla alla G.U.C.E.: **13.11.2006.**

Copia del Bando e dell'Allegato A al bando di gara sono disponibili sul sito Internet **www.aeroportidipuglia.it**.

Il CSA, il Progetto e gli allegati saranno resi disponibili con le modalità indicate nella lettera di invito.

Responsabile del Procedimento e dei lavori: Ing. Nicola Micchetti.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Franchini